

Provincia di Alessandria

DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Servizio coordinamento tecnico operativo e contenzioso ambientale

Alessandria, 19.10.2018

documentazione trasmessa esclusivamente a mezzo pec. firma digitale su originale

n.p.g. 75092

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale DDAP1 725-114178 del 17.12.2014 e smi
Trasmissione modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale per rilascio e notificazione.

Proponente: Sogin Spa – Bosco Marengo

Al Suap di Novi Ligure
protocollo.novi.ligure@cert.ruparpiemonte.it

In allegato e in formato digitale, ai sensi del Dpr 59/2013, si trasmette provvedimento di modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale adottata in capo alla Ditta Sogin Spa – Bosco Marengo.

Si demanda all'ufficio in indirizzo il rilascio del precitato provvedimento (mediante specifico atto di determinazione), l'apposizione dei bolli dovuti per legge e la notificazione del proprio atto finale di procedimento.

Si richiama l'articolo 8 DPR 59/2013 (oneri istruttori) e si richiede la trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it del provvedimento finale adottato dal Suap, oltre a provvedere alla trasmissione dello stesso agli Enti coinvolti nel procedimento.

Si ricorda che il provvedimento di rilascio ai sensi della vigente normativa dovrà essere affisso all'albo pretorio del Comune ove ha sede l'impianto autorizzato.

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento e si porgono cordiali saluti.

Il Funzionario Amministrativo
Maurizio Iappini

*Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,
esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21
del D.Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio*

referente pratica: Paolo Marchesi (tel. 0131 304772)
aia@provincia.alessandria.it



Città di Novi Ligure

**Sportello Unico
per le Attività Produttive
Gestione Associata**

Settore Urbanistica
Via Gramsci, 11
Tel. 0143 772328
Fax 0143 772370



Albera Ligure
Basaluzzo
Borghetto B.ra
Bosco Marengo
Capriata d'Orba
Carrosio
Cassano Spinola
Castelspina
Fraconalto
Francavilla Bisio
Fresonara
Frugarolo
Novi Ligure
Parodi Ligure
Pasturana
San Cristoforo
Sardigliano
Sezzadio
Silvano d'Orba
Stazzano
Tassarolo

Novi Ligure, 29/10/2018

Spett.le SOGIN SPA
VIA MARSALA, 51C
ROMA
sogin@pec.sogin.it
soginboscomarengo@pec.sogin.it

Prot. _____
INVIATO ESCLUSIVAMENTE VIA PEC

OGGETTO: : AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - MODIFICA SOSTANZIALE ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013 a favore della ditta **SOGIN SPA** sede legale in Roma Via marsala 51C e sede operativa in **Comune di Bosco Marengo Strada Statale 35 Bis dei Giovi Km 15**

n° Prot. 16954 del 01/06/2018

Trasmissione provvedimento finale.

Con riferimento al procedimento di cui in oggetto, in allegato alla presente si trasmette Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive con provvedimento n° 25/2018 del 25/10/2018, a seguito di Determina Dirigenziale di adozione AUA della Provincia di Alessandria Direzione Ambiente n° DDA2 - 579 - 2018 prot. gen. n° 20180075072 del 19/10/2018 pervenuta via pec il 22/10/2018 prot. n° 33702.

Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive è l'Ing. Paolo Ravera
Responsabile del Procedimento è il Responsabile unico del Comune di Bosco Marengo.

Distinti saluti.

TTM



IL RESPONSABILE
DELLO SPORTELLLO UNICO
Ing. Paolo Ravera

Pec : protocollo@pec.comunenoviligure.it

internet: www.comune.noviligure.al.it

e-mail: sportellounico@comune.noviligure.al.it



Città di Novi Ligure

**Sportello Unico
per le Attività Produttive
Gestione Associata**

Settore Urbanistica
Via Gramsci, 11
Tel. 0143 772328
Fax 0143 772370



Albera Ligure
Basaluzzo
Bosco Marengo
Borghetto B.
Capriata d'Orba
Carrosio
Cassano Spinola
Castelspina
Fracalento
Francavilla Bisio
Fresonara
Frugarolo
Novi Ligure
Parodi Ligure
Pasturana
San Cristoforo
Sardigliano
Sezzadio
Silvano d'Orba
Stazzano
Tassarolo

Novi Ligure, 25/10/2018

N. 25/2018

OGGETTO: : AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - MODIFICA SOSTANZIALE ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013 a favore della ditta **SOGIN SPA** sede legale in Roma Via marsala 51C e sede operativa in **Comune di Bosco Marengo Strada Statale 35 Bis dei Giovi Km 15**
n° Prot. 16954 del 01/06/2018

**IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
Responsabile dello SUAP**

Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP con provvedimento n. 31/2014 del 31/12/2014 a seguito di determina di adozione della Provincia di Alessandria Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale n° DDAP1 - 725- 2014 prot. del 31/12/2014 a favore della ditta **SOGIN SPA** sede legale in Roma Via Marsala 51C e sede operativa impianto oggetto della presente autorizzazione in Comune di Bosco Marengo Strada Statale 35 Bis dei Giovi Km 15 (partita IVA 05779721009) in persona del rappresentante pro tempore Santinelli Vittorio (codice fiscale SNTVRT53D23F592Z) per scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, per autorizzazione in via espressa alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D. Lgs. 152/06 e comunicazione o nulla osta di valutazione di impatto acustico ex legge 447/1995;

Visto che il precitato titolo a seguito di comunicazioni pervenute dalla Sogin Spa è stato successivamente più volte parzialmente integrato dalla Provincia di Alessandria ;

Vista l'istanza in data 01.06.2018 prot. n° 16954 della Ditta Sogin Spa di modifica sostanziale dell'autorizzazione unica ambientale in suo possesso per apportare una divisione dell'attuale sistema di scarichi di acque reflue, che rimarrà in parte in acque superficiali e per la restante parte verrà fatto confluire in pubblica fognatura e contestualmente, in materia di emissioni in atmosfera, per segnalare la dismissione di due punti di emissione e la sostituzione di due generatori di calore, mentre, per quanto riguarda l'impatto acustico, per comunicare l'invarianza delle condizioni operative;

Vista altresì la nota dello Sportello Unico prot.n°17150 del 01/06/2018 con la quale si è provveduto a trasmettere la suddetta documentazione alla Provincia di Alessandria e con la quale, si è chiesto alla stessa di poter utilizzare l'istituto dell'Avvalimento per l'ottenimento dell'AUA , ai sensi della Circolare della Regione n. 3 /ASC/AMD/SRI Piemonte del 19 marzo 2012 e del protocollo d'intesa fra il Comune di Novi Ligure e la Provincia di Alessandria;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. DDAP2 – 579-2018 prot. gen. 20180075072 del 19/10/2018, pervenuta in data 22/10/2018 prot. n° 33702 con la quale la Provincia di Alessan-

Pec : protocollo.novi.ligure@cert.ruparpiemonte.it

internet: www.comunenoviligure.gov.it

e-mail: sportellounico@comune.noviligure.al.it

C_F965 - 0 - 1 - 2018-10-29 - 0034532

dria, Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale ha adottato ai sensi del DPR 59/2013 Autorizzazione Unica Ambientale per modifica sostanziale del pregresso titolo rilasciato a favore della Sogin Spa (partita iva 05779721009) con sede legale in via Marsala n. 51c – Roma e sede operativa afferente il presente provvedimento in S.S. 35 bis dei Giovi km. 15 – Bosco Marengo (NCT foglio 18 particella 66) corrente in persona del Procuratore pro tempore con delega notarile Vittorio Santinelli (codice fiscale SNTVTR53D23F592Z), domiciliato per la carica ricoperta presso la sede legale, così come indicato dalla Ditta stessa per: DPR 59/2013 articolo 3 comma 1 lettere: a) scarichi di acque reflue di cui al capo II, Titolo IV, sezione II, parte terza D.Lgs. 152/2006 e smi; c) - emissioni in atmosfera in via espressa ex art. 269 D.Lgs. 152/2006 e smi; e) - comunicazione o nulla osta di valutazione di impatto acustico ex Legge 447/1995 e smi secondo le modalità ed ubicazione indicati in istanza.

Preso atto che nella suddetta determina Dirigenziale della Provincia di Alessandria Direzione Ambiente n. DDAP2 – 579-2018 prot. gen. 20180075072 del 19/10/2018 si dice letteralmente che:

“Sono fatte salve le risultanze e gli atti del pregresso procedimento citato in atti e conclusosi con la Determinazione Dirigenziale DDAP1 725-114178 del 17.12.2014 e smi che, per quanto non espressamente richiamata nel presente atto, viene fatta confluire nel presente provvedimento per le motivazioni meglio sopra richiamate in premessa;

E' sostituita integralmente la Determinazione Dirigenziale DDAP1 725-114178 del 17.12.2014 e smi con il presente atto richiedendo contestualmente al Suap competente per territorio di procedere al rilascio di nuovo provvedimento debitamente aggiornato. L'efficacia del presente atto è subordinata al rilascio da parte del Suap competente di titolo Aua debitamente aggiornato”;

Visto il D.P.R. 160/2010 e il DPR n 59 del 13 marzo 2013

RILASCIA

alla ditta della Sogin Spa (partita iva 05779721009) con sede legale in via Marsala n. 51c – Roma e sede operativa afferente il presente provvedimento in S.S. 35 bis dei Giovi km. 15 – Bosco Marengo (NCT foglio 18 particella 66) corrente in persona del Procuratore pro tempore con delega notarile Vittorio Santinelli (codice fiscale SNTVTR53D23F592Z), domiciliato per la carica ricoperta presso la sede legale, così come indicato dalla Ditta stessa, **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** per modifica sostanziale del pregresso titolo rilasciato a favore della stessa ai sensi DPR 59/2013 articolo 3 comma 1 lettere: a) scarichi di acque reflue di cui al capo II, Titolo IV, sezione II, parte terza D.Lgs. 152/2006 e smi; c) - emissioni in atmosfera in via espressa ex art. 269 D.Lgs. 152/2006 e smi; e) - comunicazione o nulla osta di valutazione di impatto acustico ex Legge 447/1995 e smi secondo le modalità ed ubicazione indicati in istanza a seguito di Determina Dirigenziale di adozione AUA della Provincia di Alessandria Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale n. DDAP2 – 579-2018 prot. gen. 20180075072 del 19/10/2018, pervenuta in data 22/10/2018 prot. n° 33702.

Fanno parte integrante della determinazione della Provincia i relativi allegati:

- Allegato 1) Autocontrolli in materia di emissioni in atmosfera
- Allegato 2) Prescrizioni autorizzative in materia di emissioni in atmosfera
- Allegato 3) Quadro riassuntivo emissioni.

La determina dirigenziale di cui sopra, comprensiva dei relativi allegati, i cui contenuti e le cui prescrizioni vengono integralmente richiamati e recepiti viene allegata alla presente onde costituirne parte integrante e sostanziale.

In particolare si segnala che come si legge nella determinazione provinciale n. DDAP2 – 579-2018 prot. gen. 20180075072 del 19/10/2018 la scadenza dell'autorizzazione deve considerarsi quella indicata nella determina dirigenziale della Provincia di Alessandria Direzione Ambiente n° DDAP1 - 725- 2014 prot. del 31/12/2014 e pertanto il 31/12/2029.

Pec : protocollo.novi.ligure@cert.ruparpiemonte.it

internet: www.comunenoviligure.gov.it

e-mail: sportellounico@comune.noviligure.al.it

Acquisita (ex DPR 147/2013 legge stabilità 2014 art. 1 comma 594) n. 1 (una) marca da bollo da euro 16.00
Identificativo: n° 01180164566766 emessa il 24/09/2018 (pervenuta via pec il 23/10/2018 prot.n° 33907).

TTM



IL DIRIGENTE DEL
III SETTORE
Ing. Paolo Ravera

C_F965 - 0 - 1 - 2018-10-29 - 0034532



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE		ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE
Prot. Gen. N.	20180075072	
Data	19-10-2018	
Codice e Num. Det.	DDAP2 - 579 - 2018	

OGGETTO:

AUA SOGIN SPA, SEDE LEGALE VIA MARSALA n.51C - ROMA E SEDE OPERATIVA SS 35 BIS DEI GIOVI KM. 15 - BOSCO MARENCO. PROCURATORE CON DELEGA NOTARILE IN ATTI VITTORIO SANTINELLI. ADOZIONE DI MODIFICA SOSTANZIALE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DPR 59/2013.

DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Determinazione del Dirigente

Addì 19 ottobre 2018, presso la sede della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Alessandria, sita in via Galimberti Alessandria, il sottoscritto Ing. Claudio Coffano nella sua qualità di Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Alessandria

VISTI

la legge 241/1990 e smi recante ad oggetto “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e smi “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” riportante le funzioni e responsabilità della dirigenza;

l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e smi, per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

l’art. 35 dello Statuto della Provincia di Alessandria;

la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 102/40029 del 17.04.2013 con la quale è stato modificato il nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi parte I° - Regolamento e Organizzazione;

il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 186 del 04.12.2015 relativo all’attribuzione di incarico dirigenziale all’Ing. Claudio Coffano nonché i successivi decreti presidenziali di conferma e proroga n. 194/80886 dell’01.12.2017, n. 12/6175 del 30.01.2018, n. 51/22180 del 26.03.2018, n. 69 del 19.04.2018 e n. 102 del 30.05.2018;

il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 182 del 17.09.2018 ad oggetto “Proroga incarichi dirigenziali”

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

il Decreto del Presidente della Provincia 64 del 17.04.2018 di approvazione della nuova macrostruttura dell'ente;

l'Ordine di Servizio n. 16 – 2015 Prot. Gen. n. 93049 del 09.11.2015 ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 2015 – Assegnazione nominativa del personale in servizio alle strutture organizzative apicali”.

l'Ordine di Servizio OSAP2-2-2018 del 01.06.2018 avente oggetto Direzione Ambiente assetto organizzativo interno, collocazione personale, assegnazione specifiche responsabilità;

l'Ordine di Servizio OSAP 2-5-2018 del 27.07.2018 del Dirigente della Direzione Ambiente avente a oggetto: “Assegnazione nuove competenze, nuovo assetto”;

la L.R. n. 44 del 26/04/2000 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 36 e 50;

RICHIAMATI

le Leggi n. 241/1990 e n. 127/1997 nonché i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 e smi per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

il DPR 160/2010 (Semplificazione e riordino disciplina Sportello unico attività produttive) per gli articoli che interessano nel presente procedimento;

integralmente il DPR 59/2013 con particolare riguardo agli articoli 2 comma 1 lettera b) (attribuzione alle Province qualifica di Autorità Competente) e 3 comma 1 (tipologia di autorizzazione da rilasciare) del precitato DPR (Autorizzazione unica ambientale);

la circolare Ministero dell'Ambiente 49801 del 07.11.2013;

la circolare del Presidente Giunta Regione Piemonte 28 gennaio 2014 n. 1/AMB-1145DB;

la Legge Regionale 11 marzo 2015, n. 3 “Disposizioni regionali in materia di semplificazione”;

il DPGR 6 luglio 2015, n. 5/R “Regolamento regionale recante modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale”;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7/R del 30 maggio 2016, Regolamento regionale recante "Oneri istruttori per la richiesta di autorizzazione unica ambientale e ulteriori disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 in materia di autorizzazione unica ambientale (Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3)";

il D.Lgs. 152/2006 e smi “Norme in materia ambientale” con particolare riguardo agli articoli 124 e seguenti, capo II, Titolo IV, sezione II, parte terza (autorizzazione agli scarichi) e all'articolo 269 (emissioni in atmosfera);

la L.R. 07.04.2003 n. 6 “Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30.04.1996 n. 22” e smi;

la L.R. 26.03.1990 n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e smi;

la Legge 447/1995 in materia di comunicazione o nulla osta in materia di valutazione di impatto acustico con particolare riguardo all'articolo 8 dello stessa;

la Legge Regionale 52/2000 con particolare riguardo all'articolo 10;

PREMESSO

che la Ditta Sogin Spa con sede legale in via Marsala n. 51c – Roma e sede operativa afferente il presente provvedimento in S.S. 35 bis dei Giovi km. 15 – Bosco Marengo, risulta autorizzata con provvedimento di rilascio AUA del Comune di Bosco Marengo n. 31 del 31.12.2014, provvedimento all'interno del quale è parte integrante la Determinazione Direzione Ambiente Provincia di Alessandria AUA DDAP1 725-114178 del 17.12.2014 e smi per scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, per emissioni in atmosfera in via espressa ex art. 269 D.Lgs. 152/2006 e per comunicazione o nulla osta di valutazione di impatto acustico ex Legge 447/1995 e smi;

che il suddetto provvedimento autorizzativo, a seguito di comunicazioni pervenute dal Proponente, è stato successivamente parzialmente integrato con le seguenti comunicazioni provinciali, relative a modifiche non sostanziali del titolo rilasciato:

- protocollo Provincia di Alessandria n. 85008 del 12.10.2015 “Preso atto e contestuale aggiornamento determinazione dirigenziale DDAP1 725-114178 del 17.12.2014 per cambio Procuratore pro tempore con delega notarile della società”
- protocollo Provincia di Alessandria n. 95463 del 17.11.2015 “Preso atto e contestuale aggiornamento determinazione dirigenziale DDAP1 725-114178 del 17.12.2014 e smi per variazione sede legale”
- protocollo Provincia di Alessandria n. 45054 del 01.07.2016 “Preso atto e contestuale aggiornamento determinazione dirigenziale DDAP1 725-114178 del 17.12.2014 per riduzione dei punti di emissione”
- protocollo Provincia di Alessandria n. 50930 del 24.07.2017 “Preso atto e contestuale aggiornamento determinazione dirigenziale DDAP1 725-114178 del 17.12.2014 e smi per cambio Legale Rappresentante della società”

che in data 01.06.2018 la Ditta Sogin Spa depositava presso il Suap di Novi Ligure istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione unica ambientale rilasciata, in quanto intende apportare una divisione dell'attuale sistema di scarichi di acque reflue, che rimarrà in parte in acque superficiali e per la restante parte verrà fatto confluire in pubblica fognatura; contestualmente in materia di emissioni in atmosfera la Ditta ha segnalato la dismissione di due punti di emissione e la sostituzione di due generatori di calore, mentre per quanto riguarda l'impatto acustico la stessa ha comunicato l'invarianza delle condizioni operative;

che in data 04.06.2018 la precitata istanza perveniva ai sensi dell'articolo 4 DPR 59/2013 ai competenti Uffici di questa Direzione (nota protocollo Provincia Alessandria n. 41328 del 06.06.2018);

che in data 21.06.2018 la Proponente integrava l'istanza inviata, trasmettendo documentazione amministrativa a maggior chiarimento di quanto già depositato (assunta a protocollo Provincia di Alessandria 46370 del 22.06.2018);

che in data 12.07.2018 si svolgeva la Conferenza dei Servizi (convocata con nota protocollo Provincia di Alessandria n. 46964 del 25.06.2018) ove unitamente ai Servizi della Provincia e agli Enti veniva esaminata la documentazione depositata dalla Ditta, e considerata la valutazione favorevole espressa dalla Conferenza dei Servizi, si determinava la prosecuzione del procedimento senza interruzioni;

che si è provveduto a redigere verbale protocollo n. 51719 del 12.07.2018, agli atti del presente procedimento, debitamente notificato ai soggetti coinvolti in sede di Conferenza dei Servizi;

che il Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria ha espresso proprio parere tecnico favorevole in materia di scarichi di reflui di tipo industriale in corpo idrico superficiale, indicando specifiche prescrizioni da riportare nel provvedimento finale;

che il Servizio Energia e Tutela Qualità dell'Aria della Provincia di Alessandria ha espresso proprio parere tecnico favorevole per la componente emissioni in atmosfera e per la componente impatto acustico, indicando specifiche prescrizioni da riportare nel provvedimento finale;

che il Comune di Bosco Marengo, in occasione della Conferenza dei Servizi, ha espresso parere favorevole per la modifica richiesta;

che Gestione Acqua Spa, Gestore della pubblica fognatura, dall'esame della documentazione depositata ha ritenuto non necessario procedere al rilascio di alcun nulla osta allo scarico in pubblica fognatura in quanto risulta trattarsi di scarichi di origine civile;

che ASL AL ha espresso proprio parere tecnico favorevole per le materie di diretta competenza;

che Arpa Piemonte ha depositato proprio contributo tecnico favorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta per la componente scarichi di acque reflue, i cui contenuti risultano riportati nella parte prescrittiva del presente atto;

che l'istruttoria amministrativa e tecnica si concludeva con la trasmissione da parte degli uffici tecnici coinvolti dei propri pareri definitivi;

che la Ditta istante nella sede operativa di Strada Statale 35 Bis dei Giovi Km. 15, Bosco Marengo ha dichiarato di svolgere attività di decommissioning dell'impianto FN;

che l'istanza di Autorizzazione unica ambientale è finalizzata alla modifica sostanziale di titolo AUA DDAP1 725-114178 del 17.12.2014 e smi per scarico di acque reflue, per emissioni in atmosfera e per impatto acustico;

VALUTATO

che la tipologia di modifica sostanziale introduce variazioni al titolo in materia di scarichi di acque reflue e di emissioni in atmosfera;

che le modifiche che si intendono apportare vanno a modificare considerevolmente il pregresso titolo di autorizzazione unica ambientale DDAP1 725-114178 del 17.12.2014 e smi per quanto concerne prescrizioni e allegati;

che in particolare per esigenze di chiarezza procedimentale e di trasparenza amministrativa si rende necessario emettere nuovo provvedimento di Adozione per modifica sostanziale, ferme restando la sussistenza di risultanze e atti dei pregressi procedimenti e che, per quanto non espressamente richiamate nel presente atto, vengono fatte confluire nel presente provvedimento;

che la scadenza dell'autorizzazione unica ambientale deve considerarsi quella indicata nella prima determinazione di adozione di autorizzazione unica ambientale DDAP1 725-114178 del 17.12.2014 e smi, posto che la modifica sostanziale non determina una nuova istanza di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale ma la variazione del titolo AUA precedentemente adottato e rilasciato così come disposto dalla normativa di settore (DPR 59/2013 e smi);

PRESO ATTO

che la Determinazione Dirigenziale DDAP1 725-114178 del 17.12.2014 e smi deve essere integralmente sostituita in quanto modificata dalla nuova richiesta avanzata dalla Proponente e pertanto non più corrispondente al reale processo operativo, nonché per esigenze di armonizzazione dei titolo autorizzatori adottati;

VISTI

la documentazione relativa al procedimento originale che ha portato all'adozione del provvedimento di adozione DDAP1 725-114178 del 17.12.2014 e smi che qui si richiama integralmente (unitamente alla documentazione relativa alle sue successive modifiche e integrazioni succitate);

la documentazione tecnica depositata dalla richiedente in sede di istanza;

il parere di competenza positivo pervenuto dal Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria per quanto concerne la componente scarichi di reflui di tipo industriale in corpo idrico superficiale, le cui prescrizioni tecniche sono riportate nella parte dispositiva del presente atto;

il parere di competenza positivo del Servizio Energia e Tutela Qualità dell'Aria della Provincia di Alessandria per gli aspetti legati alle emissioni in atmosfera e all'impatto acustico, nonché gli allegati trasmessi al fine della predisposizione del provvedimento autorizzativo finale, le cui prescrizioni tecniche sono riportate nella parte dispositiva del presente atto;

il parere favorevole del Comune di Bosco Marengo;

il parere favorevole di Gestione Acqua Spa, Gestore della pubblica fognatura, per la componente scarichi di acque reflue di tipo domestico in pubblica fognatura che, vista la particolare tipologia di scarico (scarichi di origine civile), non ha ritenuto necessario procedere al rilascio di alcuna osta allo scarico in pubblica fognatura;

il parere favorevole di ASL AL;

il contributo tecnico di Arpa Piemonte per gli aspetti legati agli scarichi di acque reflue, i cui contenuti risultano riportati nella parte prescrittiva del presente atto;

Considerato che tutta la documentazione di cui sopra risulta agli atti;

Letti gli articoli 3 comma 1 lettere a), c), e) del DPR 59/2013 del DPR 59/2013 nonché gli articoli 124 e seguenti capo II, Titolo IV, sezione II, parte terza D.Lgs. 152/2006 e smi (scarichi di acque reflue), l'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006 e smi (emissioni in atmosfera) e la Legge 447/1995 e smi (comunicazione o nulla osta di valutazione di impatto acustico);

Dato atto che per la presente determinazione è stato effettuato, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tecnica.

DETERMINA

di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 per modifica sostanziale del pregresso titolo rilasciato a favore della Ditta richiedente Sogin Spa (partita iva 05779721009) con sede legale in via Marsala n. 51c – Roma e sede operativa afferente il presente provvedimento in S.S. 35 bis dei Giovi km. 15 – Bosco Marengo (NCT foglio 18 particella 66) corrente in persona del Procuratore pro tempore con delega notarile Vittorio Santinelli (codice fiscale SNTVTR53D23F592Z), domiciliato per la carica ricoperta presso la sede legale), così come indicato dalla Ditta stessa [DPR 59/2013 articolo 3 comma

1 lettere: a) scarichi di acque reflue di cui al capo II, Titolo IV, sezione II, parte terza D.Lgs. 152/2006 e smi; c) - emissioni in atmosfera in via espressa ex art. 269 D.Lgs. 152/2006 e smi; e) - comunicazione o nulla osta di valutazione di impatto acustico ex Legge 447/1995 e smi] secondo le modalità ed ubicazione indicati in istanza.

E' fatto obbligo alla Ditta Sogin Spa, di rispettare le seguenti prescrizioni:

A) ALLEGATI - parti integranti del presente provvedimento -

Allegato n. 1 – Autocontrolli in materia di emissioni in atmosfera

Allegato n. 2 – Prescrizioni autorizzative in materia di emissioni in atmosfera

Allegato n. 3 – Quadro riassuntivo emissioni

B) PRESCRIZIONI TECNICHE PER EMISSIONI IN ATMOSFERA IN VIA ESPRESSA (articolo 3.1 lettera c) DPR 59/2013 - articolo 269 D.Lgs. 152/2006 e smi)

1) il presente provvedimento è vincolato al rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni aggiuntive indicate nei seguenti allegati parte integrante del presente provvedimento:

Allegato n. 1 – Autocontrolli

Allegato n. 2 – Prescrizioni autorizzative

Allegato n. 3 – Quadro riassuntivo emissioni

2) il termine per l'adeguamento/messa a regime degli impianti presenti in stabilimento è quello riportato negli allegati di cui al precedente punto 1), indicando per i controlli da effettuarsi a cura dell'Impresa, la periodicità e le modalità riportate nei medesimi;

3) sono fatti salvi specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265;

4) per quanto non espressamente richiamato nel presente atto la Ditta è tenuta al rispetto delle disposizioni contenute nella parte V del D.Lgs 152/2006 e smi con particolare riguardo agli articoli 269 e seguenti nonché alle disposizioni normative da essa derivanti. In particolare si specifica che l'attività di emissioni in atmosfera autorizzata è soggetta al sistema sanzionatorio specificato negli articoli 278 e 279 D. Lgs. 152/2006 e smi, nonché alle prescrizioni della Legge 68/2015.

C) PRESCRIZIONI TECNICHE PER SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI (Rio Lovassina) DI REFLUI DI TIPO INDUSTRIALE (scarico n. 1_001 – FREQUENZA occasionale - SPONDA IDROGRAFICA DX – PORTATA MEDIA 0,000013 mc/sec - VOLUME ANNUO 425 mc.) (articolo 3.1 lettera a) DPR 59/2013 - articoli 124 e seguenti D.Lgs. 152/2006 e smi)

1) i reflui di tipo industriale dovranno rispettare i limiti di accettabilità di cui alla Parte III, Allegato 5 - Tab. 3 del D.Lgs. 152/2006 e smi e sempre onorare quanto autorizzato dal Decreto Disattivazione impianto di Bosco Marengo D.M. MSE del 27.11.2008 vincolando all'osservanza delle prescrizioni tecniche in esso contenute;

2) i reflui di tipo domestico dovranno rispettare i limiti e le prescrizioni imposte dal gestore della pubblica fognatura;

3) entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione richiesta dovrà essere effettuata un'analisi completa delle acque provenienti dallo scarico industriale, ai sensi dei limiti indicati al punto precedente. Il tutto dovrà

essere trasmesso alla Provincia e all'ARPA di Alessandria, per valutare eventuali modifiche all'autorizzazione rilasciata;

4) la Ditta dovrà provvedere a far eseguire (annualmente, nel periodo di attività), per finalità di autocontrollo n. 1 (una) analisi completa dei reflui scaricati;

5) qualora si verificassero superamenti dei limiti tabellari ci si riserva, nell'arco di validità dell'autorizzazione unica ambientale, la possibilità di prescrivere il potenziamento dell'impianto di trattamento con ulteriori sistemi aggiuntivi e di installare campionatori automatici per il controllo di uno o più parametri significativi relativi alle acque di scarico;

6) il punto di campionamento fiscale dovrà essere chiaramente identificabile, correttamente mantenuto e sempre accessibile da terzi;

7) nell'eventualità di inconvenienti tecnici, lo scarico dovrà essere interrotto;

8) gli impianti di depurazione dovranno essere mantenuti in perfetto stato di funzionamento, con svuotamento periodico, a cadenza adeguata, del materiale depositato, affidato a ditta abilitata; la ditta dovrà provvedere costantemente alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ed al monitoraggio periodico dello scarico in modo da prevenire eventuali avarie che potrebbero determinare rischi di inquinamento ambientale;

9) copie 1 e 4 del formulario di identificazione rifiuti relativo allo smaltimento ed al trasporto dalla pulizia dell'impianto, devono essere conservate presso l'interessato per un periodo di almeno cinque anni (conformemente a quanto stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e dal D. M. 01/04/1998 n. 145) ed esibite al Comune, con cadenza annuale, salvo diversa indicazione del regolamento comunale;

10) con cadenza quinquennale dovrà essere trasmessa alla Provincia ed all'ARPA comunicazione ove si dichiara che non sono intervenute modifiche qualitative o quantitative agli scarichi e modifiche all'insediamento, corredata di copia delle ultime analisi di autocontrollo effettuate;

11) resta ferma la possibilità di provvedere in qualsiasi momento ad eseguire controlli da parte dei Servizi preposti;

12) la Ditta è vincolata al rispetto delle prescrizioni della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e smi con particolare riguardo alle prescrizioni di cui agli articoli dal 133 al 140 compresi della precitata norma, nonché alle prescrizioni della Legge 68/2015.

D) PRESCRIZIONI TECNICHE PER SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA (incrocio interno Zona Industriale Strada loc. Donna) DI REFLUI DI TIPO DOMESTICO (scarico n. 1_002 – FREQUENZA continua - PORTATA MEDIA 0,00026 mc/sec – VOLUME ANNUO 6.307 mc.) (articolo 3.1 lettera a) DPR 59/2013 - articoli 124 e seguenti D.Lgs. 152/2006 e smi)

1) i reflui di tipo domestico non necessitano di rilascio di alcun nulla osta da parte del Gestore della pubblica fognatura in quanto trattasi di scarichi di origine civile.

E) PRESCRIZIONI TECNICHE PER IMPATTO ACUSTICO (articolo 3 comma 1 lettera e) DPR 59/2013 – comunicazione o nulla osta ex Legge 447/1995)

1) la Ditta deve assicurare il rispetto della seguente normativa in materia di inquinamento acustico:
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447: Legge quadro sull'inquinamento acustico

- DPCM 1 marzo 1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
- DPCM 14 novembre 1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
- Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52: Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico
- D.G.R. 2/2/2004, n. 9-11616: L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico;

2) la Ditta deve altresì assicurare il rispetto delle norme contenute all'interno del Provvedimento Definitivo di Classificazione Acustica del Comune sede dell'impianto oggetto di autorizzazione verificando entro mesi 6 dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'avviso di approvazione del citato Provvedimento o di modifica dello stesso la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite da esso stabiliti e, se necessario, provvedendo ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentando alla Provincia di Alessandria apposito piano di risanamento, così come indicato al comma 1 art. 14 LR 52/2000;

3) per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, la Ditta è tenuta al rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa di settore con particolare riguardo alla Legge 447/1995 ed alla Legge Regionale 52/2000, nonché alle prescrizioni della Legge 68/2015. In particolare l'attività oggetto della presente prescrizione tecnica è sottoposta al regime sanzionatorio indicato nelle leggi precitate.

F) PRESCRIZIONI GENERALI

1) il presente provvedimento attiene esclusivamente l'autorizzazione alla Ditta relativamente a:

- Scarichi di acque reflue ai sensi del capo II, Titolo IV, sezione II, parte terza del D.Lgs. 152/2006 e smi (articolo 3 comma 1 lettera a) del DPR 59/2013)
- Emissioni in atmosfera ai sensi ex art. 269 D.Lgs 152/2006 e smi (articolo 3 comma 1 lettera c) del DPR 59/2013)
- Comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico ex Legge 447/1995 (articolo 3 comma 1 lettera e) del DPR 59/2013)

Tutte le altre tipologie di autorizzazione indicate all'articolo 3 DPR 59/2013 non sono state richieste, e pertanto non formano oggetto della presente autorizzazione. Qualora sopravvenisse l'obbligo da parte della Ditta di dotarsi di una delle precitate autorizzazioni dovrà presentare istanza di modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale nei modi e nelle forme prescritte. La presente, inoltre, non sostituisce qualunque ulteriore atto autorizzativo prescritto dalle leggi vigenti anche in materie che esulano dalla normativa di autorizzazione unica ambientale;

2) qualora la Ditta decidesse di fruire di una delle precitate autorizzazioni dovrà presentare istanza di modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale nei modi e nelle forme prescritte;

3) il presente provvedimento inoltre non sostituisce qualunque ulteriore atto autorizzativo prescritto dalle leggi vigenti;

4) sono, comunque, fatti salvi i diritti di terzi;

5) si richiama integralmente l'articolo 6 del DPR 59/2013 con particolare riguardo all'obbligo in capo al soggetto autorizzato dal presente atto che intenda effettuare una modifica di attività o impianto di darne comunicazione immediata preventiva alla modifica stessa. Per le procedure amministrative del caso, si richiama l'articolo 6.2 DPR 59/2013 rammentando che deve intendersi modifica al presente atto anche la semplice sostituzione del legale rappresentante che, formalmente, rimane il soggetto persona fisica

autorizzata fino a nuova comunicazione a cura della ditta autorizzata. Qualora invece la modifica che si intenda effettuare sia sostanziale è fatto obbligo alla ditta di presentare domanda di autorizzazione ex articolo 4 DPR 59/2013;

6) si richiama integralmente l'articolo 5 del DPR 59/2013 con particolare riguardo al comma 5 (Facoltà di imposizione da parte dell'autorità competente di rinnovo o revisione del presente provvedimento in determinate casistiche);

Trattandosi di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale già rilasciata viene confermata la medesima durata e scadenza già indicate nella DDAP1 725-114178 del 17.12.2014 e smi, ovvero sino al 31 dicembre 2029. E' fatto obbligo alla Ditta che intenda procedere al rinnovo del presente atto di inviare all'autorità competente mediante Suap, istanza aggiornata ex articolo 4.1. Tale domanda DEVE essere inviata ALMENO 6 (sei) mesi prima della scadenza. Si richiama il contenuto dell'articolo 5 DPR 59/2013.

La presente autorizzazione è soggetta a sospensione, modifica o revoca, ove risulti, da elementi sopraggiunti, pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, o nei casi di accertata violazione di legge, delle normative tecniche, dei regolamenti o delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.

Qualunque evento che modificherà l'idoneità del soggetto richiedente della Ditta stessa comporterà la sospensione dell'autorizzazione.

La Ditta è tenuta al rispetto ed all'osservanza delle disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali e delle disposizioni provinciali vigenti nonché al rispetto ed all'osservanza degli atti amministrativi inerenti le materie oggetto della presente determinazione dirigenziale, emanati dalla Provincia di Alessandria in data successiva al rilascio alla ditta dell'autorizzazione. E' fatto obbligo, comunque, alla Ditta di uniformarsi alle eventuali nuove o sopravvenute disposizioni legislative nella materia attinente la presente autorizzazione.

L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata ad ogni eventuale nuovo ed ulteriore adempimento e/o provvedimento autorizzativo necessario allo svolgimento dell'attività della Ditta, derivante da normativa diversa da quella nel presente provvedimento (con particolare riferimento alla normativa antincendio), nonché di competenza di enti e/o soggetti diversi dalla Provincia di Alessandria, nonché della stessa Provincia al di fuori delle materie di competenza.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente autorizzazione è fatto rinvio al D.Lgs. 152/2006 e smi nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanandi in attuazione del medesimo.

Il presente provvedimento deve essere custodito, anche in copia, presso la sede operativa.

Sono fatte salve le risultanze e gli atti del pregresso procedimento citato in atti e conclusosi con la Determinazione Dirigenziale DDAP1 725-114178 del 17.12.2014 e smi che, per quanto non espressamente richiamata nel presente atto, viene fatta confluire nel presente provvedimento per le motivazioni meglio sopra richiamate in premessa;

E' sostituita integralmente la Determinazione Dirigenziale DDAP1 725-114178 del 17.12.2014 e smi con il presente atto richiedendo contestualmente al Suap competente per territorio di procedere al rilascio di nuovo provvedimento debitamente aggiornato. L'efficacia del presente atto è subordinata al rilascio da parte del Suap competente di titolo Aua debitamente aggiornato.

Si dà atto dell'avvenuta registrazione della presente determinazione nel registro informatico della Direzione Ambiente e Pianificazione.

Il presente viene trasmesso al Suap competente ai fini del rilascio e della notificazione ai soggetti interessati ai sensi del DPR 59/20213 (articolo 4 comma 7).

L'atto finale di cui sopra sarà trasmesso ai competenti uffici tecnici interni coinvolti nel presente procedimento ai fini degli opportuni adempimenti del caso.

Avverso il provvedimento finale, è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale
Ing. Claudio COFFANO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ALLEGATO 1 – AUTOCONTROLLI PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA

CODICE STABILIMENTO: "006021/00025"

IMPRESA: "SOGIN SPA"

Partita IVA: 05779721009

Sede Legale nel Comune di: ROMA

VIA TORINO N. 6

Sede operativa nel Comune di: BOSCO MARENGO (AL)

S.S. 35 BIS DEI GIOVI KM 15

Per: "AREA DISATTIVAZIONE IMPIANTO DI PRODUZIONE COMBUSTIBILE NUCLEARE E SERVIZI ANNESSI".

Il ciclo produttivo si svolge secondo i seguenti impianti e relativi punti di emissione:

- n. 2 gruppi elettrogeni di emergenza alimentati a gasolio, per una potenzialità globale pari a 550 Kw (E5, E6)
- n. 1 postazioni di ricarica batterie di carrelli elevatori elettrici (E7)
- laboratorio con cappe di aspirazione per la protezione dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro (emissioni scarsamente rilevanti, ai sensi dell'allegato IV, parte 1 alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e smi)
- officina per attività di piccola manutenzione con l'utilizzo di utensili manuali ed elettrici (non si producono emissioni in atmosfera)
- centrale frigorifera composta da due gruppi, ciascuno con potenzialità pari a 500.000 Fr/h (dal 2007 a circuito chiuso; emissioni trascurabili)

La ditta intende mettere fuori servizio (piombare) n. 2 generatori di calore a scambio indiretto, alimentati a metano, di potenzialità complessiva pari a 2.400 kW per uso termico civile afferenti i punti di emissione E1, E2; contestualmente, sostituirà gli altri due punti di emissione E3, E4 con n. 2 nuovi generatori di calore alimentati a metano di potenza utile pari a 1116 kW/cadauno. Tali impianti ricadono nei "medi impianti termico covili": Titolo II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Prescrizioni aggiuntive: vedi Allegato 2 – Prescrizioni autorizzative

Limiti di emissione: vedi Allegato 3 – Quadro riassuntivo delle emissioni.

MODALITÀ E PERIODICITÀ DEGLI AUTOCONTROLLI:

Modalità e periodicità degli autocontrolli:

Punti di emissione **E3, E4**: nessun autocontrollo periodico, fatta eccezione per quanto previsto al Titolo II, DLgs n. 152/2006 e smi.

Punti di emissione **E5, E6, E7**: nessun autocontrollo periodico delle emissioni, fatto salvo il rispetto di tutte le prescrizioni indicate nell'Allegato 2 e nell'Allegato 3.

ALLEGATO 2 “PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE”

STABILIMENTO: “SOGIN S.P.A. – BOSCO MARENGO (AL)”

C.I. 006021/000025

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Il ciclo produttivo dello stabilimento intestato alla ditta SOGIN S.P.A si svolge secondo i seguenti impianti/fasi e relativi punti di emissione:

- n. 2 gruppi elettrogeni di emergenza alimentati a gasolio, per una potenzialità globale pari a 550 Kw (E5, E6)
- n. 1 postazioni di ricarica batterie di carrelli elevatori elettrici (E7)
- laboratorio con cappe di aspirazione per la protezione dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro (emissioni scarsamente rilevanti, ai sensi dell'allegato IV, parte 1 alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e smi)
- officina per attività di piccola manutenzione con l'utilizzo di utensili manuali ed elettrici (non si producono emissioni in atmosfera)
- centrale frigorifera composta da due gruppi, ciascuno con potenzialità pari a 500.000 Fr/h (dal 2007 a circuito chiuso; emissioni trascurabili)

La ditta intende mettere fuori servizio (piombare) n. 2 generatori di calore a scambio indiretto, alimentati a metano, di potenzialità complessiva pari a 2.400 kW per uso termico civile afferenti i punti di emissione E1, E2; contestualmente, sostituirà gli altri due punti di emissione E3, E4 con n. 2 nuovi generatori di calore alimentati a metano di potenza utile pari a 1116 kW/cadauno. Tali impianti ricadono nei “medi impianti termico covili”: Titolo II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

PRESCRIZIONI DI STABILIMENTO

1. Date le attuali esigenze della Ditta, si mantengono attivi due generatori di calore ad uso termico civile (da 1.116 kW/cad), su quattro. Restano in esercizio i punti di emissione E3 ed E4 che, data la potenzialità termica residua < 3 MW risultano sotto soglia (ricadenti nel Titolo II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i). Gli altri due generatori di calore (relativi ai punti di emissione E1 ed E2), devono essere messi fuori servizio intercettando l'alimentazione del combustibile del rispettivo bruciatore con la chiusura e la piombatura della valvola corrispondente.
2. I generatori di calore messi fuori servizio verranno mantenuti installati in loco ed eventualmente riutilizzati in caso di rottura di uno dei generatori di calore in esercizio previa notifica alla Provincia di Alessandria. Potranno essere attivi sempre e solo due generatori di calore da 1.116 kW/cad.
3. I valori limite di emissione fissati nell'Allegato 3 “Quadro Riassuntivo delle Emissioni” rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati; la ditta nell'esercizio delle fasi lavorative, dovrà adottare accorgimenti tecnici adeguati alle migliori tecnologie in essere, atti ad evitare o comunque ridurre alla “normale tollerabilità” la formazione di emissioni diffuse e di odori ai sensi dell'art. 844 c.c. e, qualora tale soglia venga superata, l'azienda dovrà sottoporre all' Ente competente per l'approvazione, apposito piano finalizzato ad assicurarne il contenimento.
4. Le concentrazioni individuate al citato Allegato 3 “Quadro Riassuntivo delle Emissioni” devono essere rispettate immediatamente a valle del sistema localizzato di captazione degli effluenti e relativo eventuale sistema di abbattimento e, quindi, prima di ogni eventuale immissione degli effluenti medesimi in condotte generali di aspirazione o di emissione.
5. I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti derivanti dalle emissioni convogliate devono essere provvisti di idonei punti di prelievo (dotati di opportuna chiusura), collocati in modo adeguato per consentire un corretto campionamento degli effluenti. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
6. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nell'Allegato 3 “Quadro Riassuntivo delle Emissioni”.
7. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.
8. L'Esercente dovrà fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati e comunque rappresentati nel procedimento autorizzatorio.
9. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni convogliate, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri.
10. L'aria di spostamento utilizzata per il trasporto pneumatico dei materiali, *qualora effettuato*, deve essere trattata in un sistema per l'abbattimento delle polveri con filtri a tessuto.

ALLEGATO 2 “PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE”**STABILIMENTO: “SOGIN S.P.A. – BOSCO MARENGO (AL)”****C.I. 006021/000025****PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

11. Gli eventuali sistemi per l'abbattimento delle polveri con filtri a tessuto devono essere dimensionati e mantenuti in modo tale da garantire il rispetto, in tutte le condizioni di funzionamento, di un valore di emissioni di polveri totali inferiore a 10 mg/m³.
12. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
13. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto delle misure indicate nel presente allegato; il mancato rispetto di una o più prescrizioni comporta, l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni, previa comunicazione agli Enti competenti al controllo.
14. Tutte le attrezzature costituenti gli impianti devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l'efficienza, procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie.
15. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti e degli abbattimenti, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso.
16. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del gestore dello stabilimento così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora si verificassero malfunzionamenti degli impianti tali da non garantire più il rispetto dei valori limite di emissione l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.
17. Le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine numerate ove riportare, la data di effettuazione, il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.), la descrizione sintetica dell'intervento; tale registro dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione delle autorità preposte al controllo.
18. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite con le seguenti modalità:
 1. **MANUTENZIONE PARZIALE** (controllo apparecchiature pneumatiche ed elettriche): da effettuarsi ogni 50 ore di funzionamento oppure con frequenza almeno quindicinale
 2. **MANUTENZIONE TOTALE**: da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dai costruttori degli impianti (libretto d'uso e manutenzione) e comunque con frequenza almeno semestrale

Dovranno essere, in ogni caso, assicurati i controlli dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc...) al servizio dei sistemi di estrazione e depurazione dell'aria.

19. Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà richiedere qualora lo ritenga necessario, l'adozione specifica di ulteriori misure di prevenzione oltre a quelle sopra indicate.
 20. Copia conforme della presente autorizzazione deve essere sempre conservata in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo; deve essere sempre garantito l'immediato ingresso nell'area, in cui è ubicato l'impianto, del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, senza obbligo di approvazioni preventive,
 21. La Ditta deve comunicare alla Provincia di Alessandria eventuali modifiche alla propria attività o eventuali cambiamenti di denominazione, ragione sociale, sede legale o legale rappresentante, salvo l'obbligo di richiedere nuove autorizzazioni ove necessario.
 22. La ditta deve verificare e osservare il rispetto della vigente normativa in tema di igiene e sicurezza dei lavoratori ed in tema di prevenzione degli infortuni di lavoro.
- La ditta deve assicurare il rispetto della seguente normativa in materia di inquinamento acustico:

Legge 26 ottobre 1995, n. 447: Legge quadro sull'inquinamento acustico.

DPCM 1 marzo 1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

DPCM 14 novembre 1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.

Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52: Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico.

D.G.R. 2/2/2004, n. 9-11616 : L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico.

ALLEGATO 2 “PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE”
STABILIMENTO: “SOGIN S.P.A. – BOSCO MARENGO (AL)”
C.I. 006021/000025

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

- La ditta deve altresì assicurare il rispetto delle norme contenute all'interno del Provvedimento Definitivo di Classificazione Acustica del Comune di Bosco Marengo (AL) verificando entro mesi 6 dalla pubblicazione sul BUR dell'avviso di approvazione del citato Provvedimento la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite da esso stabiliti e, se necessario, provvedendo ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentando alla Provincia di Alessandria apposito piano di risanamento, così come indicato al comma 1 art. 14 LR 52/2000.

Stabilimento: "SOGIN S.P.A. – BOSCO MARENGO (AL)" C.I. "006021/00025"						QUADRO RIASSUNTIVO EMISSIONI - ALLEGATO 3				
						Limiti di Emissione		Caratteristiche tecniche		
Punto di emissione numero	Provenienza Emissioni	# Portata Eff. [m ³ /h a 0°C e 0,101Mpa]	Durata emissioni (h/giorno)	Temp. (°C)	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione Inquinante In emissione (mg/mc a 0° e 0,10 Mpa)	Concentrazione Inquinante espresso in flusso di massa (kg/h)	Altezza punto di emissione dal suolo [mt]	Diametro int. o sezione int. [mt]	Tipo di impianto di abbattimento
E3	GENERATORE DI CALORE n.1 A METANO A SCAMBIO INDIRETTO (1.116 kW)	2.625	Continuo e/o stagionale	139,8	Emissioni ricadenti nel Titolo II DLgs 152/2006	--		6,90	0,40	Nessun abbattimento
E4	GENERATORE DI CALORE n.2 A METANO A SCAMBIO INDIRETTO (1.116 kW)	2.625	Continuo e/o stagionale	144,8	Emissioni ricadenti nel Titolo II DLgs 152/2006	--		6,90	0,40	Nessun abbattimento
E5	N. 1 GRUPPO ELETTROGENO A GASOLIO (450 KVA)	824	Occasionale	104,7	*POLVERI TOT *CO *NOx	130 650 2000 per motori ad accensione spontanea 500 per glia altri motori	- - -	6,90	0,40	Nessun abbattimento
E6	N. 1 GRUPPO ELETTROGENO A METANO (110 KVA)	768,2	Occasionale	96,7	*POLVERI TOT *CO *NOx	130 650 2000 per motori ad accensione spontanea 500 per glia altri motori	- - -	7,00	0,28	Nessun abbattimento
E7	Ricarica batterie	270	Occasionale	Ambiente	H ₂ SO ₄	2	-	9,00	0,13	Nessun abbattimento

La portata è intesa come portata di progetto MASSIMA tale da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio, pertanto costituisce parametro vincolante al rispetto del valore limite

* valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 5% in volume